

REGOLAMENTO (CEE) N. 3873/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base conside-

rati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;

b) del livello delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;

c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che, in mancanza della prova che le merci da esportare non hanno beneficiato della restituzione alla produzione applicabile a norma del regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3655/90⁽⁸⁾, è opportuno disporre che dall'importo della restituzione all'esportazione venga detratto l'importo di detta restituzione alla produzione applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode;

considerando che il regolamento (CEE) n. 28/90 della Commissione⁽⁹⁾ stabilisce nuovi criteri per la classificazione dei prodotti di cui al codice NC 3505 10 50; che è pertanto necessario adottare una serie di disposizioni per garantire che dall'importo delle restituzioni all'esportazione venga detratto l'importo della restituzione alla produzione qualora il prodotto in questione abbia beneficiato in precedenza di una restituzione alla produzione in virtù del regolamento (CEE) n. 1009/86 prima dell'applicazione dei nuovi criteri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽¹¹⁾, e il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1615/90⁽¹³⁾, hanno stabilito un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 33.

⁽⁹⁾ GU n. L 3 del 6. 1. 1990, pag. 9.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

⁽¹¹⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

⁽¹²⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 33.

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio⁽¹⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;

considerando che, per garantire un trattamento equo tra i prodotti a base di granturco esportabili sotto forma di « pellets », cereali schiacciati o in fiocchi del codice NC 1904 10 e gli altri prodotti a base di granturco, è necessario differenziare le restituzioni per questi prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati come indicato in allegato.

2. Per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1009/86, i tassi delle restituzioni indicati nell'allegato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento di accettazione della dichiarazione di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione, della prova che, per i prodotti di base che hanno servito alla fabbricazione

di detti prodotti da esportare, il beneficio della concessione di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto.

La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1009/86 non è stato né sarà richiesto.

3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione:

a) valido il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci o il giorno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87, detto tasso non sia fissato in anticipo,

oppure

b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata,

viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1009/86, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci cioè il giorno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 nel caso in cui i prodotti siano stati sottoposti al regime di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

Articolo 2

Le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del presente regolamento si applicano altresì agli amidi aventi tenore di acetile in peso della sostanza secca pari allo 0,25 % o più ma inferiore allo 0,5 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

(1) GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

		(ECU/100 kg)
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
1001 10 90	Frumento (grano) duro : — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi	9,387 14,441
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato : — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi	6,999 10,767
1002 00 00	Segala	10,510
1003 00 90	Orzo	11,000
1004 00 90	Avena	9,944
1005 90 00	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina) : — granturco in « pellets », cereali schiacciati o in fiocchi, aventi un tenore di grassi superiore all'1,5 %, esportato sotto forma di prodotti del codice NC 1904 10 — in tutti gli altri casi	7,129 12,581
1006 20	Riso semigreggio a grani tondi	23,141
	Riso semigreggio a grani medi	22,483
	Riso semigreggio a grani lunghi	22,483
ex 1006 30	Riso lavorato a grani tondi	30,083
	Riso lavorato a grani medi	37,443
	Riso lavorato a grani lunghi	37,443
1006 40 00	Rotture di riso	17,428
1007 00 90	Sorgo	6,649
1101 00 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato : — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi	8,277 12,733
1102 10 00	Farina di segala	21,127
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro : — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi	14,549 22,384
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero : — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi	8,277 12,733